

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

39° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

Presidenza del presidente MIGONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3108) Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 3, 9
ANDREOTTI (PPI), relatore alla Commissione	3, 5, 6 e passim
BASINI (AN)	4
BIASCO (CCD-CDL)	4, 9
FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	5, 6, 8 e passim
JACCHIA (Misto)	4, 5, 8

PORCARI (per l'UDR: CDU-CDR-NI)	Pag. 4, 7
PROVERA (Lega Nord-per la Padania indep.)	4, 8, 9
SERVELLO (AN)	6

**(3119) Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 30, 35, 36
FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	32, 33
LAURICELLA (Dem. Sin.-l'Ulivo)	33
PORCARI (per l'UDR: CDU-CDR-NI)	32, 33
SERVELLO (AN)	35
TABLADINI (Lega Nord-per la Padania indep.)	33, 35

**(3259) Deputati Tremaglia ed altri: Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	13, 15
ANDREOTTI (PPI)	18
FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	16, 18
LAURICELLA (Dem. Sin.-l'Ulivo)	17

PIANETTA (Forza Italia), relatore alla Commissione	Pag. 13
PORCARI (per l'UDR: CDU-CDR-NI)	17
PROVERA (Lega Nord-per la Padania indep.)	17
SERVELLO (AN)	18

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE	19
------------	----

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3108) Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3108.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 2 giugno scorso.

Ricordo che nel corso della seduta precedente il relatore aveva presentato i seguenti due emendamenti sui quali comunico che è stato espresso parere non ostativo da parte della 1<sup>a</sup> Commissione:

*Aggiungere, in fine, le parole: «e dell'ambiente».*

5.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'ultimo comma.*

7.1

IL RELATORE

ANDREOTTI, *relatore alla Commissione*. Desidero ricordare alla Commissione che svolgendo la mia relazione, nel corso della seduta del 2 giugno scorso, ho presentato due emendamenti sui quali la Commissione affari costituzionali ha fornito parere non ostativo.

Il primo emendamento si riferisce all'articolo 5 nel quale si prevede l'istituzione di un piccolo comitato interministeriale il quale dovrebbe occuparsi dell'indirizzo che deve essere assunto da questo tipo di finanziamenti. La mia proposta è quella di introdurre tra i soggetti facenti parte di tale comitato anche il Ministero dell'ambiente la cui omissione ritengo sia stata probabilmente una dimenticanza.

L'emendamento 7.1 è finalizzato alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7. Ritengo infatti del tutto sbagliato e incongruente approfittare di un programma sostanzialmente così limitato per provvedere a cinque nuove assunzioni, tanto più che questi soggetti sarebbero assunti in un organico già esistente, mi riferisco cioè a quello dell'Agenzia. Intendo dire che dal momento che nella norma è previsto che l'Agenzia nazionale intervenga attraverso il proprio organico mi sembra opportuno che lo faccia.

PORCARI. Concordo pienamente con le osservazioni del senatore Andreotti.

PROVERA. Signor Presidente, mi dichiaro fin da adesso favorevole agli emendamenti proposti dal collega Andreotti.

JACCHIA. Signor Presidente, desidero innanzitutto sottolineare alcuni aspetti e porre una domanda al Governo. Tra i paesi dell'Est d'Europa sono compresi anche la Russia e l'Ucraina? Inoltre mi chiedo se non sia opportuno affrontare il problema della sicurezza nucleare in modo più diffuso in Aula, soprattutto a seguito dei recenti episodi verificatisi in India e in Pakistan, anche perchè credo che tale situazione sia fortemente collegata alla questione dello smantellamento delle installazioni nucleari in Europa. Alla luce di questi eventi, infatti, i 6 miliardi di finanziamento previsti dal testo in esame sono veramente un atto della provvidenza; anzi, a mio avviso, per risolvere questi problemi dovrebbero essere destinati finanziamenti più cospicui, tanto è vero che gli Stati Uniti sono fortemente impegnati in questo senso.

Mi domando inoltre, data la scarsissima attenzione che la nostra «po- vera» stampa ha dedicato a questi temi – quando invece quotidiani come l'«Herald tribune» o il «New York Times» ne danno costantemente ampia notizia – se non sia il caso di sottolinearne l'importanza approfondendoli con un dibattito in Aula.

In tal senso chiedo al sottosegretario Fassino se sia possibile trovare il modo per realizzare questo momento di incontro che a mio avviso dovrebbe vertere più specificamente sulla questione del contributo che il nostro paese può fornire all'opera di smantellamento degli arsenali nucleari ed in genere al problema del disarmo e della controproliferazione.

Ripeto, si tratta di temi di importanza fondamentale, anche se il mio voleva essere solo un suggerimento. Preannuncio quindi il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

BIASCO. Signor Presidente, intervengo per esprimere il pieno consenso alle proposte formulate dal senatore Andreotti.

BASINI. Signor Presidente, brevemente debbo dire che anch'io condivido l'impianto del disegno di legge al nostro esame rispetto al quale preannuncio il nostro voto favorevole. Con esso si tenta infatti di affrontare un problema gravissimo di cui noi tutti dobbiamo farci carico in quanto sono convinto che occuparci dei temi della sicurezza significhi difendere i nostri stessi interessi.

Desidero esprimere un'unica perplessità: credo che il senatore Andreotti abbia ragione riguardo alla questione delle cinque nuove assunzioni. L'unica spiegazione che posso immaginare rispetto a questa curiosissima norma, proposta dal testo governativo, è che esista una qualche disposizione ministeriale che stabilisce il blocco della pianta organica. Se quest'ultima ipotesi fosse vera è ovvio che questi cinque soggetti sa-

rebbero necessari per la realizzazione stessa dei programmi che ci si prefigge e quindi risulterebbe più che opportuno mettere l'Agenzia in grado di lavorare.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, sono state poste sostanzialmente tre questioni.

Mi riferisco innanzi tutto a quella di carattere generale posta dal senatore Jacchia con il quale convengo pienamente. Stiamo attivamente lavorando su questo fronte in tre direzioni: la prima è quella di concorrere insieme ai nostri *partner* del G8 e dell'Unione europea alla immediata individuazione di un sistema di relazioni con i paesi che sono in possesso di arsenali o di impianti nucleari al fine di pervenire a dei comportamenti comuni.

La questione si è posta soprattutto con le prove di esplosione nucleare avvenute in India e in Pakistan; pertanto, proprio perché si tratta di determinare un sistema di governo di questi problemi, si è convenuto di andare alla riunione del G8, prevista per venerdì prossimo, allargando la partecipazione anche a quei paesi che sono in possesso di un arsenale nucleare.

JACCHIA. Sottosegretario Fassino, che cosa intende per paesi che detengono arsenali nucleari? Si riferisce a quelli di cui si ha notizia ufficiale e cioè: India, Pakistan, Argentina, Israele...

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Senatore Jacchia, ovviamente convocare dei paesi che dichiarano di non avere un arsenale nucleare nonostante si ipotizzi il contrario è piuttosto complicato. È chiaro che nella prossima riunione saranno presenti i paesi che hanno denunciato l'esistenza di arsenali e impianti nucleari sul proprio territorio, o perché li hanno prodotti o perché si tratta di eredità preesistenti.

Una seconda linea di azione è quella di ampliare le adesioni al trattato di non proliferazione nucleare con azioni politiche che sostengano i paesi che ancora non l'hanno sottoscritto e un terzo fronte è quello di sostenere la moratoria sugli esperimenti.

A mio parere, signor Presidente, sul tema degli armamenti si potrebbe chiedere un'audizione del Ministro o del sottosegretario Serri per avere una discussione più ampia.

ANDREOTTI, *relatore alla Commissione*. Il Ministro ne ha parlato in Aula qualche giorno fa.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se vogliamo un approfondimento specifico si può chiedere al sottosegretario Serri di venire in Commissione per fornire tutte le informazioni al riguardo.

Per quanto riguarda il provvedimento legislativo in discussione, sono d'accordo sulla proposta di inserire all'articolo 5 il Ministero dell'ambiente, pertanto mi dichiaro a favore dell'emendamento 5.1. Invece sono

contrario all'emendamento 7.1, in quanto la ragione per cui chiediamo l'assunzione di cinque persone è esattamente quella evidenziata dal senatore Basini: l'ANPA, essendo sottoposta alle normative del pubblico impiego e della funzione pubblica, ha il blocco degli organici e lo avrà anche nei prossimi esercizi, anche nella finanziaria del prossimo anno.

Questo programma è molto impegnativo; richiede risorse non solo finanziarie ma anche umane sufficientemente adeguate e fra l'altro comporta una dislocazione *in loco* del personale. Le persone che devono essere dislocate sono quindi sottratte agli organici attuali, già bloccati da alcuni anni e anche nel prossimo esercizio.

Per questo motivo, data la rilevanza del programma, chiediamo che ci sia la possibilità di derogare al blocco delle assunzioni per una piccolissima *équipe* che verrà dislocata laddove bisognerà seguire i programmi di riconversione.

ANDREOTTI, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare due osservazioni. La prima – già ne ho fatto cenno nella relazione – riguarda il fatto che concordo con tutte queste iniziative che si attivano per fare opera di dissuasione su alcuni paesi affinché blocchino o non intraprendano delle proliferazioni nucleari, però credo che la soluzione più giusta sia quella di riprendere il programma di disarmo nucleare totale.

Non so con quale legittimazione si possa dire a paesi come l'India e il Pakistan che non debbono avere l'arma nucleare. Sono contento che, anche per motivi di calendario, non si sia realizzata quella visita della *troika* che era prevista, perché se io fossi indiano e mi vedessi arrivare un inglese (nucleare) che mi vuole spiegare il motivo per cui non devo possedere l'arma nucleare, lo rimanderei a casa.

Sul problema delle cinque unità di personale non sollevo una questione; vorrei solo dire che questo programma, a mio avviso, è estremamente limitato, perché si tratta di sei miliardi per tre esercizi.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Gestito però in concorrenza con programmi europei. Le due cose si cumulano.

ANDREOTTI, *relatore alla Commissione*. Sì, si cumulano, però la relazione era più specifica; serve anche alle nostre industrie per poter entrare nei contratti più generali.

Mi sembra, come ho già affermato nella scorsa seduta, che la finalità maggiore sia quella di salvaguardare tutti noi dal danno di questi impianti obsoleti. Se poi si possono aiutare anche le industrie a partecipare ai programmi ciò rappresenta un fatto positivo, ma subordinato. Comunque non ne faccio una questione, anche perché è tanto difficile combattere la disoccupazione, e l'assunzione di cinque persone comporterà un risultato per la seconda Repubblica. Pertanto ritiro l'emendamento 7.1.

SERVELLO. Intervengo per esprimere il mio parere senz'altro favorevole, come del resto aveva preannunciato il collega Basini, aggiungendo

che per quanto riguarda la richiesta del senatore Jacchia di un dibattito sulla questione nucleare sono in parziale disaccordo con il collega Andreotti. Ciò perché la settimana scorsa non si è svolto un dibattito sul nucleare. Approfitando della situazione un po' abnorme, in base alla quale si discutevano contemporaneamente il Trattato di Amsterdam e le comunicazioni del Governo sul nucleare, in pratica la questione nucleare è stata messa in un angolo, tant'è vero che qualche collega che, come me, si era premurato di prepararsi sull'argomento, ha rinunciato a fare la propria parte e solo qualcuno di noi ha ricevuto una piccola risposta dal Ministro in merito alle preoccupazioni che avevamo esposto nel corso di quel dibattito.

Pertanto penso che si debba riservare una seduta *ad hoc* ad un dibattito limitato a questo problema che non è di secondaria importanza e che forse è più importante della ratifica di un trattato.

PORCARI. Premesso che condivido le considerazioni del senatore Andreotti sul problema del rilancio della messa al bando del nucleare e sul problema dell'azione italiana di Governo; premesso che sono d'accordo con il senatore Servello sulla vaghezza ed incompletezza del dibattito in Aula, che ci ha consentito di concentrare l'attenzione su un problema e non su un altro, quindi vi è l'esigenza che si dedichi in Aula un dibattito specifico al problema nucleare; premesso ovviamente il mio voto favorevole sulla questione in argomento, mi sembra che vi siano due esigenze diverse che da un lato bisognerebbe cercare di conciliare, ma che dall'altro hanno anche riflessi sull'attività del Governo e sugli organi che da esso dipendono.

Da un lato vi è l'esigenza di approfondimento del problema da parte della Commissione, la quale potrebbe essere soddisfatta dall'audizione di un qualificato esponente del Governo, e dall'altro vi è il bisogno di suscitare al tempo stesso una più ampia eco in Aula.

Su questo punto torno a sottolineare che nel corso dei dibattiti di politica estera in Aula, ahimé, si vedono pochi partecipanti sui banchi del Senato e spesso pochissimi rappresentanti della stampa. La questione di dare rilievo a questi problemi e rifrangere sull'opinione pubblica attraverso la stampa purtroppo non dipende solo dal fatto che si tengano o meno dei dibattiti, ma dall'attenzione che l'ufficio stampa del Senato e del Ministero degli affari esteri dedicano agli organi di stampa per quanto riguarda i provvedimenti e la politica del Governo, e non posso qui onestamente esprimere un elogio. Quando ci sono questi dibattiti dovremmo noi stessi sensibilizzare un pochino di più gli organi di informazione.

Poi vi è una seconda esigenza collegata alla prima sul problema della visibilità. Qui si ritorna alla prima questione: chi deve dare visibilità? Un dibattito in Aula o in Commissione, anche se è prevista l'attivazione dell'impianto audiovisivo, non risveglia l'attenzione degli organi di stampa in un paese in cui purtroppo la stampa ha una polarizzazione ben nota, scandalistica. Quello che l'Italia, l'Europa e i paesi più industrializzati decidono nel settore nucleare non fa notizia.

Questa è un'occasione, signor Presidente, per attirare l'attenzione del Governo e anche della Commissione esteri sul fatto che dobbiamo dialogare di più con la stampa e fare in modo che essa si interessi alla questione. Non possiamo poi lamentarci se questi disegni di legge restano chiusi in un conclave, passano agli atti, vengono approvati e nessuno se ne occupa più, perché l'argomento è di primaria importanza sia per quanto riguarda il problema della non proliferazione nucleare sia per ciò che concerne le nostre possibilità di operare in questo ambito a favore della sicurezza.

JACCHIA. Signor Presidente, desidero preannunciare anch'io, e senza la minima esitazione, il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

Colgo questa occasione per chiedere una spiegazione al Governo. All'articolo 7 del provvedimento in esame, laddove si parla di controllo, si fa menzione sia dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), sia delle autorità di controllo nazionali. Inoltre, nella relazione allegata al provvedimento si legge testualmente: «Il comma 2 indica come possibili interventi anche quelli volti al rafforzamento delle autorità di controllo, in materia di sicurezza nucleare...»; questo concetto viene poi ripreso nel testo del presente provvedimento al comma 2 dell'articolo 3, ove si prevede espressamente che: «L'assistenza mira anche al rafforzamento delle autorità di controllo, in materia di sicurezza nucleare...». Al riguardo, quello che desidererei sapere è se per autorità di controllo si intendano quelle che hanno il compito di verificare lo stato degli impianti, oppure altri soggetti. Faccio questa domanda perché non credo che l'ANPA possa effettuare il controllo in determinati ambiti, specie se dalla produzione nucleare civile si passa al tentativo di produrre e sperimentare ordigni nucleari.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Senatore Jacchia, in questo momento non sono in grado di fornirle dei dati certi, ma le assicuro che provvederò al più presto in tal senso.

ANDREOTTI, *relatore alla Commissione*. In realtà a me sembra che dal testo in esame risulti con chiarezza che l'ANPA esplica la sua competenza per ciò che concerne l'ambiente. Del resto, bisogna considerare che quello che si intende portare avanti con il presente disegno di legge è un programma aggiuntivo rispetto a quelli molto più vasti e multilaterali; è chiaro comunque che il regime di garanzia a mio avviso vale per gli uni e per gli altri ed è implicito che la sicurezza debba essere garantita da determinati organismi e non dall'ANPA che ovviamente avrà una sua particolare competenza.

PROVERA. Signor Presidente, a differenza del collega Porcari, ritengo che determinati dibattiti debbano essere svolti all'interno della nostra Commissione e non davanti alla televisione.



Desideravo inoltre porre una domanda in merito alla spiegazione fornita dal sottosegretario Fassino sulla questione della assunzione di cinque unità di personale. Ebbene, a mio avviso, ritengo che tale spiegazione sia giunta in ritardo, ossia solo dopo che il collega Basini ha formulato la sua ipotesi a titolo di pura supposizione.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Senatore Provera, intervengo quando mi viene concessa la parola.

PROVERA. Quello che vorrei sapere è se sia certo che la necessità di assunzione di questi cinque soggetti dipenda dal blocco degli organici.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, senatore Provera.

PROVERA. Questo mi chiarisce i termini della questione.

Preannuncio pertanto il nostro voto favorevole sia all'emendamento 5.1, presentato dal relatore Andreotti, sia al provvedimento in esame.

BIASCO. Signor Presidente, desidero anch'io preannunciare che voteremo a favore dell'emendamento 5.1 e del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

##### *(Obiettivi)*

1. Al fine di finanziare iniziative di assistenza tecnica bilaterale ai Paesi dell'Europa orientale in materia di sicurezza nucleare nell'ambito della politica perseguita dall'Italia in seno al G7 e all'Unione europea, è istituito un Fondo di assistenza per la sicurezza nucleare, di seguito denominato Fondo. Le iniziative finanziate dal Fondo si esplicano nello stesso ambito geografico cui il G7 e l'Unione europea indirizzano la propria analoga azione di assistenza.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

##### *(Soggetti beneficiari)*

1. Le iniziative di assistenza sono rivolte a beneficio delle società esercenti impianti nucleari, nonché delle organizzazioni pubbliche o pri-

vate aventi un ruolo significativo nella protezione della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli usi pacifici dell'energia nucleare.

2. Le società private di cui al comma 1 devono essere operative almeno da due anni al momento in cui ricevono il finanziamento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Tipologie d'intervento)*

1. Le iniziative di assistenza, nel rispetto degli Accordi internazionali in materia, comprendono servizi e forniture di parti di impianto e, in particolare, servizi di addestramento, studio, progettazione, trasferimento di metodi e tecnologie, qualificazione di componenti, sistemi di automazione di impianto, dispositivo e metodi per la radioprotezione degli operatori e per il controllo dell'impatto ambientale.

2. L'assistenza mira anche al rafforzamento delle Autorità di controllo, in materia di sicurezza nucleare, esistenti nei Paesi dei beneficiari.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

*(Regime dell'assistenza)*

1. L'assistenza si esplica nel rispetto del regime autorizzativo in vigore nei Paesi dei beneficiari ed è finalizzata al potenziamento delle Autorità di controllo e al miglioramento del regime autorizzativo medesimo.

2. La responsabilità della scelta e della esecuzione delle iniziative di intervento è delle società e delle organizzazioni esercenti i rispettivi impianti. Le società e le organizzazioni esercenti devono offrire tutte le necessarie garanzie in materia di responsabilità civile per danno nucleare.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Indirizzo)*

1. L'approvazione delle iniziative di cui all'articolo 3 è decisa da un Comitato di indirizzo, costituito da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, che lo presiede, nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A quest'articolo è riferito il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole: «e dell'ambiente».*

5.1

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Gestione)*

1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentiti i soggetti beneficiari, individua le iniziative di assistenza da finanziare; predispone il piano di intervento di massima nell'ambito del quale saranno individuati gli specifici progetti; stipula, sulla base del progetto approvato, apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei Paesi destinatari dell'assistenza, definendo e concordando con i medesimi gli interventi da realizzare; controlla il corretto svolgimento dei relativi progetti e riferisce al Comitato con frequenza almeno annuale sullo stato di avanzamento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Controllo)*

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, mantiene i rapporti con le Autorità di controllo nazionali competenti, allo scopo di potenziarne la capacità operativa, e collabora con esse affinché gli interventi previsti dalle iniziative di cui all'articolo 3 rispettino le procedure autorizzative relative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'ANPA viene destinata una aliquota delle risorse finanziarie disponibili, non superiore al 10 per cento, per assistenza tecnica e fornitura di beni e servizi alle Autorità di controllo dei Paesi dei beneficiari individuati dall'ANPA stessa.

3. L'ANPA è autorizzata, nell'ambito della propria dotazione di bilancio e dell'organico previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, a procedere all'assunzione di cinque unità di personale a sostegno delle finalità della presente legge.

Ricordo che l'emendamento 7.1 è stato ritirato dal presentatore.

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

(3259) *Deputati Tremaglia ed altri. – Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3259.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 2 giugno scorso, nel corso della quale si erano tenute la relazione e la discussione generale. Prego pertanto il relatore, senatore Pianetta, di intervenire in replica.

PIANETTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero evidenziare alcuni elementi. Nella scorsa seduta da parte di numerosi colleghi era stata evidenziata la difficoltà di lettura del testo in esame che in certi casi risulta addirittura incomprensibile.

Debbo dire che anch'io condivido l'opinione espressa dai colleghi e da questo punto di vista credo si debba pretendere che venga inviato alle comunità italiane all'estero un testo leggibile della legge n. 368 del 1989, come modificata dal presente provvedimento. Del resto il mese scorso, in occasione della conferenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, avevo provveduto a consegnare alla Commissione un testo integrato proprio al fine di una più ampia e agevole interpretazione del provvedimento; ovviamente si tratta di un testo non ufficiale ma che può senz'altro essere utilizzato onde avere una visione più completa della materia.

Il collega Andreotti aveva sollevato la questione del numero dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero designati dai partiti politici. In proposito desidero sottolineare che il provvedimento in esame

non ha ripreso in considerazione questo aspetto e quindi il numero dei membri designati dai partiti politici è rimasto sostanzialmente quello previsto dalla legge istitutiva e cioè 7, anche se debbo dire che al riguardo considero le osservazioni del collega Andreotti quanto mai valide.

Nella scorsa seduta, il presidente Migone nel suo intervento aveva affrontato in modo particolare le problematiche degli italiani non integrati nei paesi d'emigrazione, sottolineando altresì l'esigenza di valorizzare le relazioni con i nostri connazionali che sono invece riusciti ad integrarsi nel tessuto sociale dei paesi in cui risiedono. Credo che si tratti di un dato estremamente importante che emerge dopo un periodo di grossa disattenzione nei confronti del mondo degli italiani all'estero, un periodo che si è prolungato per troppo tempo. Soltanto recentemente le forze politiche hanno prestato più attenzione a questa realtà. Mi sembra giusto evidenziare il fatto che il contributo dato dal legame tra l'Italia e le nostre comunità all'estero può dare maggiore peso alla nostra azione, non soltanto nella dimensione della *business community*, ma anche per quanto attiene i temi più ampi dello sviluppo e della pace. Credo che questa potenzialità debba essere seguita con particolare attenzione, come del resto anche il senatore Servello aveva evidenziato nel suo intervento, proprio sollecitando e sottolineando l'importanza di un più ampio collegamento con le famiglie degli italiani immigrati all'estero esistenti in questo momento. Da questo punto di vista, valorizzare e prestare maggiore attenzione alla questione degli italiani all'estero contribuisce a creare le condizioni migliori per fare in modo che ci sia una migliore valorizzazione della potenzialità degli italiani che vivono nel mondo. Ho citato la volta scorsa anche la possibilità offerta dalla conferenza sugli italiani nel mondo, che dovrebbe avere luogo nel 1999, come primo momento per valorizzare ulteriormente questa grande potenzialità nell'ambito, appunto, della comunità internazionale e in una logica più ampia di globalizzazione.

Per recepire la proposta avanzata nel corso della discussione generale del senatore Bedin, nonché una osservazione formulata dalla 1<sup>a</sup> Commissione nel suo parere, presento il presente ordine del giorno:

«La Commissione affari esteri, emigrazione,

nell'approvare il disegno di legge n. 3259 riguardante 'Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero',

invita il Governo ad attenersi ai seguenti criteri applicativi:

all'articolo 4, comma 2, la lettera c) della novella è interpretata nel senso che i nove membri di cui trattasi siano designati dalle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e all'estero;

all'articolo 17, il comma 4 è interpretato nel senso che i Ministri, i presidenti e gli assessori regionali possano essere assistiti, nel corso dei

lavori della Conferenza, dai responsabili degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno».

0/3259/1/3

IL RELATORE

Vorrei far rilevare un'imperfezione a proposito dell'articolo 4, comma 2, lettera c), nel senso che si fa riferimento al fatto che per quanto attiene la composizione del Consiglio generale degli italiani all'estero, in ordine ai ventinove membri di nomina governativa si prevede che nove di essi devono essere designati dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Dal momento che non esistono i patronati all'interno del CNEL, l'interpretazione che si deve dare è quella prevista dall'ordine del giorno, vale a dire che i nove membri di cui trattasi sono designati dalle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e all'estero.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 17, si chiarisce che i Ministri, i presidenti e gli assessori regionali possono essere assistiti dai responsabili degli uffici nel corso dei lavori della conferenza: quindi non è un fatto obbligatorio, ma una facoltà.

In conclusione, l'obiettivo dell'ordine del giorno è quello di chiarire due punti che potevano essere oggetto di una interpretazione non corretta.

PRESIDENTE. Vorrei ora illustrare il seguente ordine del giorno, da me presentato:

«La Commissione esteri del Senato,

premesso che il disegno di legge n. 3259, come molti altri disegni di legge, è scritto in maniera non intellegibile senza la consultazione di altri testi di legge;

che tale inconveniente è aggravato dal fatto che il disegno di legge disciplina rapporti fra gli italiani all'estero ove tali testi non sono sempre prontamente accessibili;

impegna il Governo:

a fornire alle comunità all'estero un testo coordinato della legislazione vigente;

ad evitare in futuro – per quanto lo riguarda e per quanto attiene alle competenze della Commissione – testi di legge che presentino l'inconveniente qui rilevato».

0/3259/2/3

MIGONE

Con questo ordine del giorno, espressione della nostra discussione, si impegna il Governo a fornire alle comunità all'estero un testo coordinato della legislazione vigente e ad evitare in futuro testi di legge che presen-

tino un simile inconveniente, che in questo caso è aggravato dal fatto che le comunità all'estero potrebbero non avere a disposizione tutti gli strumenti di ricerca dei precedenti legislativi.

Invito il Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole ed accetto entrambi gli ordini del giorno, quello presentato dal relatore, perché esplicativo di due passaggi che potrebbero prestarsi ad alcuni dubbi interpretativi e che in tal modo vengono chiariti in modo inequivocabile, e quello presentato dal Presidente, che condivido totalmente.

La Camera dei deputati si è dotata addirittura di uno strumento che dovrebbe passare al vaglio i provvedimenti per garantire che siano leggibili e fruibili. Non so se il Senato farà lo stesso, ma si tratta di una decisione che condivido totalmente. Questo non è solamente un problema che riguarda l'estero, ma è un problema anche nostro. Quando leggo una legge che fa tanti riferimenti ad altri testi legislativi non capisco nulla. Non è un problema del Governo, ma del Parlamento, di tutti noi.

PROVERA. Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente è favorevole ai due ordini del giorno presentati. Ribadisco, invece, la nostra opposizione al provvedimento in sé, sia per la forma, sia per il merito. Chiedo inoltre che si proceda alla verifica del numero legale al momento della votazione.

PORCARI. Per le ragioni già enunciate ed evocate adesso sia nell'ordine del giorno del presidente Migone, che io vorrei sottoscrivere, sia nelle parole di adesione alla questione del Sottosegretario, mi asterrò nella votazione, non per la sostanza, ma per la forma.

Bisogna cominciare a dare qualche segnale su una redazione assolutamente infelice, incompleta, insoddisfacente dei testi legislativi, ma solo – sottolineo – per la forma e non per la sostanza del provvedimento, dietro cui c'è una filosofia che in parte condivido e di cui abbiamo ampiamente discusso nella seduta precedente.

LAURICELLA. Esprimo il mio giudizio favorevole sia sull'ordine del giorno presentato dal relatore sia su quello presentato dal Presidente della Commissione, anche se ritengo che in questo caso dovrebbe aver luogo un dibattito all'interno del Parlamento per chiedere al Governo di presentare dei disegni di legge scritti in maniera chiara e per discutere fra di noi sulla necessità che le leggi approvate siano più comprensibili per la maggior parte della gente.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, lo ritengo importante perché riforma un istituto di importanza notevole nell'insieme degli istituti di rappresentanza degli italiani all'estero. Il Consiglio generale degli italiani all'estero ha svolto una funzione rilevante negli ultimi cinque anni; è stato elemento di rapporto tra gli italiani all'estero e le istituzioni italiane. Ha inoltre stabilito un rapporto anche con i cittadini che sono inte-



grati all'estero. Infatti, esso è eletto in secondo grado ed è quindi emanazione dei Comites, che sono organismi realmente rappresentativi, perchè come i colleghi sanno, un terzo degli eletti viene cooptato tra i cittadini di origine italiana mentre i due terzi vengono cooptati oltreoceano.

Si tratta dunque di un organo ampiamente rappresentativo di cui fanno parte tanti cittadini di origine italiana – naturalizzati – è ciò a mio avviso costituisce una ricchezza.

Credo inoltre che la situazione di questo tipo di organismi sia in evoluzione anche per ciò che riguarda le modalità di rapporto con il Parlamento italiano; bisogna infatti considerare che attualmente è in discussione un disegno di legge costituzionale in materia di voto e di rappresentanza diretta degli italiani elettori residenti all'estero che porrà certamente un problema di diversa collocazione del CGIE.

In ogni caso l'approvazione del presente disegno di legge – che auspico avvenga qui in Senato già da oggi e senza ulteriori modifiche – rende possibile l'indizione delle elezioni per il rinnovo del CGIE nei tempi previsti dalla proroga.

Sostanzialmente per questi motivi preannuncio che voterò a favore del presente disegno di legge.

SERVELLO. Signor Presidente, nel corso della discussione generale sono intervenuto più volte effettuando diverse osservazioni di carattere generale, ad alcune delle quali il Governo non ha però dato risposta, forse anche perchè nelle sedute in cui si è discusso questo disegno di legge sono intervenuti due Sottosegretari differenti.

Il problema da me più volte sollevato e sul quale il Governo non ha fornito elementi è quello dello sviluppo della cultura italiana nel mondo; mi riferisco soprattutto all'insegnamento della lingua italiana ai figli e ai nipoti degli italiani residenti all'estero. La mia opinione è che questo argomento meritasse un'attenzione particolare; auspico comunque che quanto da me sollecitato si verifichi nei fatti.

Nel corso dei miei precedenti interventi ho altresì sottolineato l'opportunità di un maggiore collegamento fra le Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento e i Comitati degli italiani all'estero, considerato che fino ad oggi questo è stato possibile solo attraverso situazioni informali o sulla base di rapporti di conoscenza personale di qualche parlamentare. Si tratterebbe di un collegamento importante anche ai fini di una più approfondita conoscenza dei differenti problemi vissuti dai nostri connazionali all'estero e questa è un'istanza che sento di dover evidenziare proprio per ragioni di solidarietà e simpatia che mi legano alla comunità italiana all'estero.

Colgo comunque la presente occasione per dichiarare che voteremo a favore del presente disegno di legge.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Senatore Servello, alle riunioni del CGIE vengono abitualmente invitate anche delega-

zioni delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera che partecipano ai lavori.

ANDREOTTI. Signor Presidente, preannuncio che voterò a favore del presente disegno di legge. Tengo tuttavia a sottolineare, come del resto ho già fatto in precedenza, la estrema difficoltà di lettura del testo in esame causata dai continui rimandi in esso contenuti alla legge n. 368 del 1989. Al fine di superare tali difficoltà, a titolo di ipotesi, credo che sarebbe risultata assai utile l'introduzione di un articolo aggiuntivo che autorizzasse il Governo a predisporre un testo unico.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, innanzitutto auspico che il provvedimento in esame venga approvato senza indugio ed altresì senza l'introduzione di modifiche che renderebbero necessario un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati.

In merito poi alle osservazioni avanzate dal senatore Servello circa la questione della diffusione della cultura italiana, desidero ricordare che è stato approvato dal Senato un provvedimento finalizzato anche all'apertura di nuovi istituti italiani di cultura.

Per ciò che attiene invece più specificatamente il problema dell'insegnamento della lingua italiana, vi è la proposta di ampliare i fondi destinati al finanziamento dei corsi di lingua italiana presso i suddetti istituti portandoli da 40 a 57 miliardi.

Riguardo infine alla questione dell'opportunità di un maggior contatto tra il Parlamento ed il CGIE, ribadisco che già attualmente le competenti Commissioni di Camera e Senato partecipano ai lavori di tale organismo; ovviamente, qualora se ne faccia richiesta, vi è da parte di quest'ultimo – segnatamente del suo comitato di presidenza – tutta la disponibilità a incontrarsi con le Commissioni esteri o con loro delegazioni. In ogni caso, mi farò carico di comunicare il desiderio manifestato dal senatore Servello al comitato di presidenza del CGIE nella riunione che dovrà svolgersi il 30 giugno-1° luglio prossimi.

PRESIDENTE. In considerazione del parere favorevole espresso sia dal relatore che dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno nn. 1 e 2 non verranno posti ai voti.

Comunico che sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli, con osservazioni, della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione:

«La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, nel presupposto che l'articolo 17, comma 4, configuri per le regioni una mera facoltà e non un obbligo e confermando le altre osservazioni già formulate nel parere del 27 maggio».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che gli eventuali oneri derivanti

dall'integrazione del comitato di presidenza non dovrebbero essere coperti attraverso l'utilizzazione di capitoli ordinari».

È altresì pervenuto il parere favorevole della 7<sup>a</sup> Commissione.  
Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

«1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «il mantenimento dell'identità culturale» sono inserite le seguenti: «e linguistica» e dopo le parole: «comunità locali» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

Ricordo che era stata avanzata da parte del senatore Provera una richiesta di verifica del numero legale; pertanto, prima di passare alla votazione dell'articolo 1 procederei senz'altro in tal senso.

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei senatori presenti.

(PIANETTA, *segretario, fa l'appello*).

PRESIDENTE. La Commissione è in numero legale.

#### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3259

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «sviluppo» sono inserite le seguenti: «politico, culturale»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «Governo» sono inserite le seguenti: «o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento»;

c) alla lettera c), dopo la parola: «collaborando» sono inserite le seguenti: «alla organizzazione e»;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero»;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo»;

f) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «sugli orientamenti del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «sulle proposte del Governo»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «sociale» è inserita la seguente: «, assistenziale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero»;

*d)* alla lettera *d)*, dopo la parola: «radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «e informatizzati».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

1-*ter*. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

1-*quater*. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono abrogati.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-*bis*, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere».

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

- a)* dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
- b)* sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
- c)* nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d)* uno dalla Federazione nazionale della stampa;
- e)* uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire il punto c) del comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, con il seguente:*

«c) nove dalle confederazioni sindacali che siano rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ed all'estero».

4.1

BEDIN

Stante l'assenza del proponente, senatore Bedin, l'emendamento 4.1 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali

private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri».

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «potranno designare» sono inserite le seguenti: «fino a sette».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.

2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «presidente», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «segretario generale» e la parola: «presidenza» è sostituita dalle seguenti: «segreteria generale»;

b) al comma 3, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»;

c) il comma 5 è abrogato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. – 1. Il CGIE si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;

d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità

Art. 8-ter. – 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del Comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**



## Art. 10.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il Comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il Comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1»;

b) al comma 3, dopo le parole: «si riunisce» è inserita la seguente: «almeno»;

c) al comma 4, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»; dopo le parole: «attività delle commissioni» sono aggiunte le seguenti: «, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno»;

e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «con apposita relazione scritta».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 11.

1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *I.* Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 12.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

« 2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 13.

1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *I.* Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che

verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della VIII qualifica funzionale, nonchè un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a lire 400.000 giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a lire 2.000.000 annue, aumentato a lire 3.000.000 annue per i componenti del Comitato di presidenza e a lire 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 14.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 15.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato di presidenza in-

dica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 17.

1. È istituita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. La Conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3. La Conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero;

b) dal Ministro della pubblica istruzione;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;

f) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;

i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;

l) dai membri del CGIE.

4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. I servizi di segreteria della Conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6. La Conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.

7. Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 18.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**(3119) Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3119, sospesa nella seduta del 28 maggio scorso, nel corso della quale si è già svolta la discussione generale.

Faccio presente che il rappresentante del Governo ha inviato un documento recante alcune risposte ai quesiti posti dai senatori; tale documento è stato distribuito a tutti i membri della Commissione.

Avverto inoltre che sono pervenuti il parere non ostativo della 1<sup>a</sup> Commissione e il parere favorevole della Commissione bilancio, condizionato peraltro alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 2.

Passiamo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti:

#### Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale nonché per le spese connesse.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, ovvero la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Tale schema di decreto sarà sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'anno 1998, 10,25 miliardi nell'anno 1999, 11,5 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 9,75 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale nonché per le spese connesse».

1.2

TABLADINI

Art. 2.

1. Ai fini della predisposizione tecnico-funzionale degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione degli affari esteri può avvalersi per ogni esercizio finanziario, anche contemporaneamente, della consulenza di professionisti esperti nel settore, in possesso dei necessari requisiti, fino ad un massimo di tre unità, anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri. La relativa spesa viene posta a carico del capitolo di bilancio previsto per il finanziamento della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, lire 20,5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 23 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole da: «All'onere» sino a: «2000,» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari*

a lire 9 miliardi per l'anno 1998, lire 10,25 miliardi per l'anno 1999 e lire 11,5 miliardi per l'anno 2000,».

3.1

TABLADINI

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1.

PORCARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, al fine di colmare qualche piccola lacuna del testo, nonchè per recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere ho presentato gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Con l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, si riformula il comma 1, prevedendo fra l'altro che lo stanziamento sia utilizzato anche per far fronte a spese di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili. Sono comunque pronto ad eliminare la parola «straordinaria» se il Governo su questo punto esprime un parere tecnico diverso.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È meglio di no.

PORCARI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la manutenzione ordinaria sia prevista nel bilancio ordinario del Ministero degli esteri, ma non vorrei fare un errore tecnico. Pertanto, la manutenzione è compresa nel bilancio degli enti; che poi i fondi siano sufficienti o meno, essi devono comunque rientrare nel bilancio ordinario del Ministero degli esteri. Quindi nell'emendamento da me presentato si prevede: «l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, ovvero la costruzione di immobili», e poi: «adibiti o da adibire», anzichè soltanto: «da adibire».

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se c'è una sede nuova, allora vanno bene tutti e due i termini.

PORCARI, *relatore alla Commissione*. Siccome è espresso sia il concetto di restauro che quello di manutenzione, allora, a mio avviso, sono esatti entrambi i termini: «adibiti o da adibire».

Inoltre, con l'emendamento 1.1 si introduce un comma 2, nel quale si prevede un decreto annuale del Ministro degli affari esteri volto ad individuare gli specifici interventi da realizzare nel corso dell'esercizio, con la relativa spesa.

L'emendamento 2.1 propone la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio. In effetti, si sopprime una disposizione che è giustamente ritenuta superflua, quella relativa alla spesa che viene posta a carico del capitolo di bilancio previsto per il finanziamento della presente legge. È ovvio, è *ope legis* che il capitolo di bilancio sia quello previsto per il finanziamento della pre-



sente legge, non vedo a quale altro capitolo dovrebbe imputarsi. Tale richiesta di soppressione era venuta anche dall'Aula in sede tecnica.

Infine, vorrei rivolgere ancora una volta un appello al Governo affinché ci fornisca in futuro il massimo delle informazioni possibili, tanto da farci arrivare a noia un provvedimento.

Per il resto, sia perchè sono relatore del disegno di legge in esame, sia per l'interesse dell'argomento, non posso che esprimermi nella maniera più favorevole al disegno di legge anche a nome del mio Gruppo.

TABLADINI. Riguardo alle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo devo osservare che alcune cifre mi lasciano molto perplesso.

Prendo come esempio l'ambasciata d'Italia a Praga, non per qualche motivo particolare, ma perchè è la prima esaminata nella documentazione fornita dalla quale leggo che per il rifacimento del tetto e del sottotetto occorrono un miliardo e 400 milioni di lire. Premesso che non so quanti metri quadrati sia grande l'ambasciata...

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È enorme!

TABLADINI. Penso che si tratti almeno di 3.000 metri quadrati, che presuppongono una copertura di 1.000 metri quadrati, essendo l'edificio su tre piani. Un tetto ed un sottotetto in Italia costano dalle 100.000 alle 230.000 lire al metro quadrato; teniamo presente che in Italia un muratore viene a costare all'impresa poco meno di 50.000 lire l'ora e che un carpentiere costa una cifra abbastanza simile.

Ora, per arrivare ad un miliardo e 400 milioni di lire devo ritenere che questo tetto si estenda nell'ordine di 10.000 metri quadrati, cioè a livello di un capannone industriale, cosa che stento a credere.

LAURICELLA. È un edificio di valore storico che ha una copertura particolare.

TABLADINI. Comunque, potrei prendere in riferimento anche la voce: «rifacimento della zona del sottotetto che presenta travature ammalorate per tutta la superficie del palazzo per un costo stimato di lire 2.080.000.000». Mi riferisco all'ambasciata d'Italia a Vienna.

PORCARI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di palazzo Metternich.

TABLADINI. Anche questo penso che sia di dimensioni piuttosto vaste, considerati i costi.

Mi sono dimenticato di dire che a Praga un muratore viene a costare – mi sono informato – circa 17-18.000 lire l'ora e un carpentiere costa grosso modo la stessa cifra, quindi un buon 70 per cento di meno che in Italia.

Posso citare altri esempi di spese, sempre relative all'ambasciata d'Italia a Praga: rifacimento impianto termico: 400 milioni; rifacimento impianto elettrico: 350 milioni; rifacimento fognature cortili (questa mi sembra la cifra più adeguata): 150 milioni; rifacimento prospetto principale (suppongo che evidentemente si debba rifare la facciata): un miliardo e 550 milioni; ristrutturazione appartamenti (non so che appartamenti siano, quindi non sono in grado di valutare): 620 milioni, il tutto per un ulteriore costo di 2 miliardi e 170 milioni.

Poi c'è un terzo intervento, non meglio specificato, per il quale si prevede una spesa di 3 miliardi di lire circa, secondo una stima di massima elaborata dall'ufficio tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Di solito, quando si presenta un preventivo di spesa si indicano anche i metri quadrati e i metri cubi degli immobili, in modo da determinare una stima di massima. Nella documentazione del Ministero non si specifica assolutamente nulla, per cui sono costretto a dirvi che 400 milioni di lire per l'impianto di riscaldamento possono essere tanti, ma anche pochi; lo stesso discorso vale per il restauro del tetto dell'ambasciata di Vienna per cui si prevede uno stanziamento di 2 miliardi e 80 milioni, che sembrano tanti, ma che in realtà potrebbero risultare insufficienti; io non sono in grado di giudicare dal momento che la documentazione che ci è stata messa a disposizione non permette di esprimere un giudizio anche semplicemente di massima.

Pertanto, non intendendo dare un giudizio soltanto provvisorio sulla congruità di queste spese, desidererei semplicemente ottenere delle informazioni più dettagliate. Ad esempio, sarebbe bastato che a proposito del restauro del tetto dell'ambasciata di Praga la suddetta nota riportasse il dato relativo all'ampiezza in metri quadrati (se non erro dovrebbero essere circa 1000), in base al quale avrei potuto effettuare dei conteggi e quindi formulare un giudizio più consapevole che allo stato non sono invece in grado di dare. Comunque, il documento fornitoci riporta alcune cifre che mi sembrano un po' troppo elevate e che francamente destano qualche perplessità. Sono consapevole della difficoltà di entrare in ogni dettaglio e quindi anche del fatto che ad esempio la sostituzione di una travatura di un legno speciale rappresenti una situazione molto particolare; tuttavia, tengo a ribadire che è necessario ottenere delle informazioni più precise, attraverso le quali sarò certamente in grado di formulare un giudizio nel merito, fermo restando - che come ho già detto - so perfettamente che il restauro di una villa antica è ovviamente più costoso di quello di una cascina lombarda.

Desidererei quindi avere dei dati ulteriori circa i costi di massima di questi restauri e sull'entità degli interventi in modo da avere un'idea dell'impegno economico e della congruità degli stanziamenti previsti: magari nelle cifre riportate nella nota vi è un errore, uno zero in più.

Ovviamente non siamo contrari al restauro delle nostre ambasciate, così come non lo siamo rispetto alla scelta di non continuare a pagare dei canoni di affitto provvedendo invece all'acquisto degli edifici. Ripeto,

non vi è nessuna pregiudiziale nei confronti della filosofia che si sta adottando.

Ribadisco ancora una volta che quello che chiedo è che ci vengano fornite ulteriori informazioni onde poter dare un giudizio comparativo sufficientemente consapevole, cosa che allo stato attuale non sono in grado di fare.

PRESIDENTE. Colleghi, presa visione delle modifiche proposte dal relatore, preannuncio che voterò a favore del presente provvedimento.

In particolare l'emendamento 1.1 verte su un aspetto secondo me molto importante anche per quanto riguarda specificatamente la nostra Commissione; intendo dire che all'interno della spesa globale, piuttosto rilevante, prevista dal testo in esame la nostra competenza sarà quella di verificare di anno in anno le priorità all'interno della spesa medesima così come opportunamente previsto dalla modifica proposta dal relatore Porcari.

Inoltre, pur ritenendo opportuno che il Governo corrisponda alle richieste di ulteriori dati, avanzate dai colleghi, per quanto concerne le singole voci di spesa – in parte lo ha già fatto e avrà ulteriore spazio per farlo nelle sedute successive...

TABLADINI. Desidererei avere maggiori dettagli anche in merito alle metrature.

PRESIDENTE. ...tengo tuttavia a sottolineare che il nostro compito non è quello di sostituirci al Consiglio superiore dei lavori pubblici – che è in possesso di strumenti tecnici che noi qui solo casualmente possiamo avere, magari in virtù della specifica competenza di qualche collega – nè di effettuare un controllo contabile. Dico questo senza ovviamente nulla togliere alla opportunità di ottenere ulteriori informazioni, come richiesto dal senatore Tabladini.

SERVELLO. Signor Presidente, ritengo del tutto inopportuna la possibilità che la nostra Commissione si possa addentrare in questa materia al fine di fornire una valutazione di merito addirittura rispetto ai metri quadrati delle aree da restaurare.

PRESIDENTE. Senatore Servello, vedo che è d'accordo con me.

SERVELLO. Desidererei invece porre una questione di fondo e conoscere nel merito l'opinione del Governo – magari in una prossima seduta – circa l'opportunità di mantenere sedi faraoniche, o comunque vecchi palazzi dell'epoca austroungarica che obbligano a costosi restauri. Non si ritiene invece che per assolvere alle funzioni di un'ambasciata o di un consolato moderni – che non devono più rappresentare solo un fatto tradizionale e un punto di riferimento puramente formale – siano più

adatti stabili moderni e funzionali che potrebbero essere acquisiti attraverso l'alienazione dei vecchi edifici?

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT. VINCENZO FONTI